

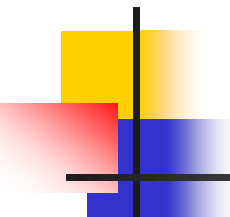
Università degli studi di Teramo
Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali

Lezioni di Politica e legislazione vitivinicole

Politiche per il settore Vino

Emilio Chiodo

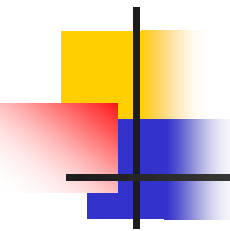
Anno Accademico 2024-25



OCM Vino: nascita e caratteristiche

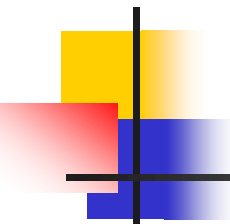
L'organizzazione comune di mercato del vino

- Nasce nel 1969 (reg. 816 e 817 del 1970)
- Misure di intervento sul mercato
 - Distillazioni
 - Aiuti al magazzinaggio
 - Misure di protezione tariffaria
 - Restituzioni alle esportazioni
- Norme per la coltivazione dei vigneti e la produzione dei vini
 - Classificazione delle aree di produzione
 - Pratiche di arricchimento dei vini
 - Regolamentazione diritto di impianto e reimpianto
 - Premi per l'estirpazione, la riconversione colturale, programmi di ristrutturazione



La regolamentazione del settore: Reg. 1308/2013 (con modifiche apportate dal Reg. 2117/2021)

- Capo II Sezione 4: programmi di sostegno nel settore vitivinicolo (artt. 39-54) (*fino al 2023, poi nei Piani strategici nazionali PAC*)
- Capo III: gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (artt.61-72)
- Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita (art. 78 e Allegato VII – Parte II)
- Pratiche enologiche: artt. 80-82
- Norme per l'importazione: artt. 89-90
- Titolo II, Capo I, Sezione 2: denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali (artt. 92-116)
- Sezione 3: etichettatura e presentazione (artt. 117-123)
- Titolo II, Capo II, Sezione 2: norme specifiche per il settore vino (artt.145-147)
- Capo III: organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali (artt.152-158)



Gli interventi settoriali

Interventi settoriali: vitivinicolo

PIANO STRATEGICO della POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

(hanno sostituito i programmi nazionali di sostegno di cui al Reg. 2117/2021)

 3.1 VITIVINICOLO - RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

 3.2 VITIVINICOLO - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI NEI SISTEMI DI VITICOLTURA

 3.3 VITIVINICOLO - VENDEMMIA VERDE

 3.4 VITIVINICOLO - DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

 3.5 VITIVINICOLO - PROMOZIONE REALIZZATA NEI PAESI TERZI



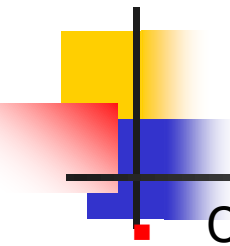
Le misure di sostegno

Italia: La dotazione finanziaria al settore vitivinicolo prevista per l'anno 2024

MISURA	Stanziamiento
Promozione sui mercati dei Paesi esteri	98.027.878
Ristrutturazione e riconversione vigneti	144.162.895
Vendemmia verde	4.805.418
Investimenti	57.665.151
Distillazione sottoprodotti	19.221.658
Totale	323.883.000

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore vino - RIPARTIZIONE FONDI 2021

		Promozione sui mercati dei Paesi terzi	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Vendemmia verde	Investimenti	
1	Piemonte	6.258.613,75	9.550.302,51	348.348,37	3.999.549	20.153.802,75
2	Val d'Aosta	142.616,55	0,00	3.396,95	20.382	166.395,20
3	Lombardia	3.177.676,33	5.959.415,69	183.105,54	2.290.141	11.608.459,65
4	Bolzano	916.129,64	898.670,39	41.453,13	428.396	2.284.366,05
4	Trento	1.838.920,61	1.407.955,33	76.520,87	740.628	4.063.580,49
5	Veneto	13.776.504,24	17.912.627,94	730.374,84	7.963.645	40.377.505,84
6	Friuli VG	3.310.147,12	4.883.575,00	210.632,11	2.240.200	10.643.014,59
7	Liguria	233.980,25	95.845,89	12.068,11	91.572	433.435,86
8	Emilia Romagna	6.041.314,46	15.651.559,78	385.835,46	5.444.338	27.518.113,93
9	Toscana	7.324.815,53	15.803.608,13	456.957,67	5.901.471	29.481.870,98
10	Umbria	1.230.492,97	3.276.840,56	94.015,66	1.219.256	5.819.571,77
11	Marche	1.645.609,01	4.068.594,71	130.819,52	1.598.380	7.442.120,27
12	Lazio	1.693.764,16	2.437.564,82	137.150,55	1.310.263	5.577.973,77
13	Abruzzo	3.081.440,50	6.601.823,68	249.795,71	2.818.723	12.749.701,65
14	Molise	386.740,94	1.011.028,98	40.103,53	442.763	1.880.317,97
15	Campania	1.922.847,62	4.033.121,78	181.332,40	1.894.365	8.030.394,97
16	Puglia	7.200.975,75	14.417.846,61	670.849,15	6.907.755	29.192.881,94
17	Basilicata	413.605,30	970.626,42	37.782,25	420.758	1.842.465,59
18	Calabria	828.910,18	2.258.926,47	80.328,21	933.612	4.101.064,96
19	Sicilia	8.001.361,52	34.298.010,06	730.643,09	11.241.298	54.260.501,35
20	Sardegna	1.971.433,56	4.509.353,70	198.486,88	2.092.508	8.770.360,44
	TOTALE	71.397.900*	150.000.000	5.000.000	60.000.000	286.397.900,00



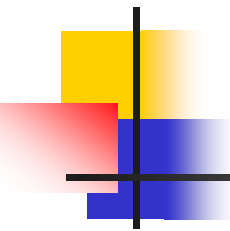
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

■ Obiettivi:

- aumento della competitività
- mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento
- miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e riduzione dell'impatto ambientale del settore vitivinicolo

■ Interventi

- a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
- b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;
- d) miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile e agricoltura di precisione.

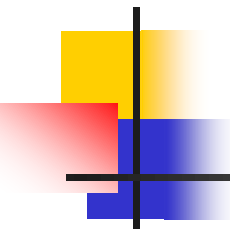


Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

- a) Riconversione varietale:
- reimpianto: sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza il cambio del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale;
- sovrainnesto: su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo;

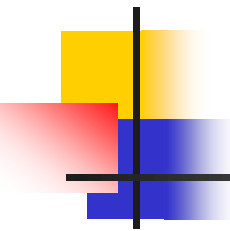
Le Regioni e Province autonome possono escludere il sovrainnesto. Le Regioni/Province autonome possono escludere il passaggio a determinate a determinate varietà.

- b) Ristrutturazione:
- diversa collocazione: è il reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- reimpianto di vigneto: è l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite.



Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

- Non si applica al rinnovo normale dei vigneti (= reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà di uva e con lo stesso sistema di coltivazione)
- Gestione a livello regionale
- Compensazione per le perdite di reddito (fino al 100%: finanziaria – max 3.000 € - o attraverso la coesistenza per tre anni tra viti vecchie e nuove)
- Contributo ai costi sostenuti; aiuto massimo pari al 50% (regioni meno sviluppate 75%)
- Massimo 16.000 € / ha (22.000 € in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica)



Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Soglia massima di aiuto medio ad ettaro¹ (euro)

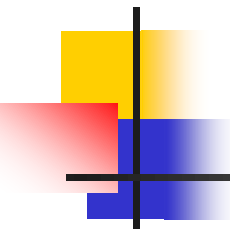
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Regioni non di Convergenza	8.600	9.500	9.500	12.350	12.350
Regioni di Convergenza	9.500	10.400	10.400	13.500	13.500

¹Incluse le perdite di reddito

Indicatori della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti

	2009	2010	2011	2012
numero di domande	6.261	6.120	6.526	9.010
superficie ristrutturata (ettari)	10.116	10.206	10.597	15.283
aiuti FEAGA (euro)	82.581.774	86.070.675	93.232.799	157.362.704
aiuto medio (euro/ettaro)	8.163	8.433	8.798	10.297

Complessivamente, tra il 2000/2001 e il 2011/2012 le superfici ristrutturate sul territorio nazionale hanno superato i 170 mila ettari. Pari al 26% dei 654.800 ettari che nel 2011/2012 risultavano costituire il vigneto nazionale.

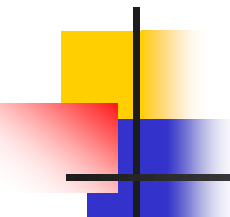


Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Nel 2014 - 2015: 28.000 ettari avviati a ristrutturazione, per un totale di 325 milioni di euro, 11.700 euro spesa media; contro i 4.300 euro della Francia (47.000 ha) e i 3.700 della Spagna (51.000 ha)

70.000 ettari il totale dei vigneti ristrutturati nel quinquennio 2014/2018, per un finanziamento pari ad 820 milioni di euro, +40% del periodo 2009/2013.

2023	2024	2025	2026	2027
5.944,00	6.369,00	6.445,00	6.445,00	6.445,00
111.883.000,00	127.383.000,00	128.883.000,00	128.883.000,00	128.883.000,00



Promozione realizzata nei paesi terzi

- Obiettivi:
 - aumento della competitività
 - sensibilizzazione dei consumatori
- Gestione 30% nazionale – 70% regioni
- Solo per i vini DOP / IGP o varietali
- Azioni finanziate:
 - Relazioni pubbliche, promozione e pubblicità
 - Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni
 - Campagne di informazione
 - Studi per valutare il risultato delle azioni promozionali e di informazione
- Cofinanziamento: max 50%

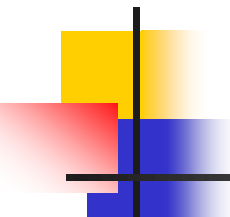


Promozione realizzata nei paesi terzi

Azioni previste dal programma nazionale:

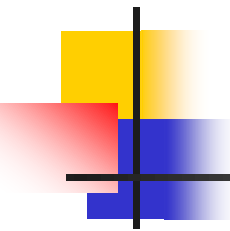
Sono attivate misure di informazione e promozione dei vini a denominazione d'origine, ad indicazione geografica e dei vini varietali sui mercati dei Paesi terzi da realizzare attraverso le seguenti attività:

- A. azioni in materia di pubbliche relazioni, promozione e pubblicità che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- B. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- C. campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni d'origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- D. studi per valutare i risultati di informazione e promozione.



Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

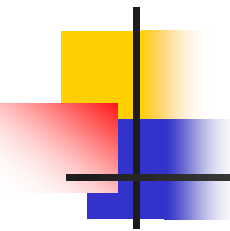
- Sostegno a investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali nei sistemi di viticoltura, impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione
- Sostegno pari al 40% dell'investimento (50% regioni meno sviluppate)
- Imprese medie e grandi sostegno ridotto
- Gestione: regionale



Vendemmia verde

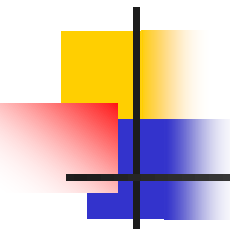
Vendemmia verde

- Obiettivo: equilibrio di mercato
- Distruzione totale o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione (resa = 0)
- Max 50% costi diretti di distruzione e perdita di reddito
- Attivata in Italia dal 2010
- C.ca 2.500 €/ha x 2.000 ha (5 milioni euro x anno)
- Totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione.



Distillazione dei sottoprodotti

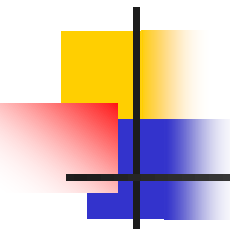
- A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013
- E' vietata la sovrappressione delle uve nonché la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione del vinello.
 - a) consolidare il livello qualitativo della produzione; evitando la sovrappressione delle uve, infatti, si impedisce una produzione di vini di bassa qualità che danneggerebbero gravemente il mercato.
 - b) Ridurre l'impatto ambientale. La tempestività nel ritiro di milioni di tonnellate di sottoprodotti in tempo reale da parte delle distillerie consente di limitare l'insorgere di possibili fermentazioni anomale;
 - c) ridurre il rischio di possibili sofisticazioni



Distillazione dei sottoprodotti

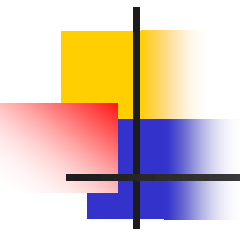
- Beneficiari dell'intervento sono i distillatori che operano su tutto il territorio nazionale riconosciuti dalle Regioni e Province autonome secondo la normativa nazionale vigente.
- Obbligo alla consegna dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) ad un distillatore riconosciuto ai sensi delle disposizioni vigenti, o al ritiro sotto controllo.
- I sottoprodotti della vinificazione devono possedere un contenuto di alcool non inferiore al:

- a) 10% del volume di alcool contenuto nel vino rosso, se la vinificazione è avvenuta a partire da uve fresche;
- b) 5% del volume di alcool contenuto nel vino, se la vinificazione è avvenuta a partire da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione;
- 7% del volume di alcool contenuto nel vino bianco a DOP e IGP (DOC e IGT), se la vinificazione è avvenuta a partire da uve fresche.
 - Produzione di alcool solo a fini industriali e energetici



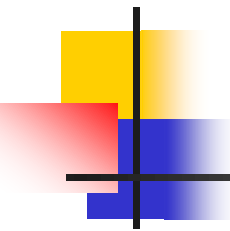
Distillazione dei sottoprodotti

- L'importo dell'aiuto, determinato sulla base dei valori fissati all'articolo 18 del regolamento UE 2016/1150, è corrisposto al distillatore per l'alcool grezzo ottenuto, da utilizzare esclusivamente a fini industriali o energetici, avente un grado alcolico di almeno 92°vol:
 - - 1,100 euro/hl/%/vol se ottenuto da vinaccia;
 - - 0,500 euro/hl/%/vol se ottenuto da feccia.
- L'aiuto corrisposto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti.
- Importo assegnato all'intervento: 20.000.000 di euro / anno
- Quantità ipotizzata di alcool: 200.000 hl



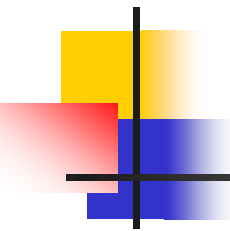
Distillazione di crisi

- Distillazione di crisi
 - Sostenere il mercato del vino in caso di turbative per eccedenze o problemi di qualità
- Limitata a regioni di produzione o tipologie di vino (anche vini di qualità)
- Peggioramento del prezzo di mercato per un periodo di tempo significativo
- Alcole solo per usi energetici o industriali
- *Reintrodotta per la crisi dovuta al Covid*



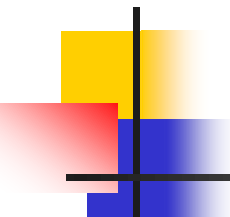
Potenziale produttivo

- Insieme di misure volte al controllo delle superfici vitate
 - Divieto o regolamentazione dei nuovi impianti
 - Regolamentazione dei reimpianti
 - Estirpazione delle superfici vitate
 - Impianti illegali
- In vigore dal 1976
- Il termine del regime – previsto nel 2010 dall’OCM del 1999 – è stato spostato sino a fine 2015 dalla riforma del 2008
- Dal 2016 il sistema dei diritti di impianto è stato sostituito da quello delle autorizzazioni e si prevede la possibilità di un aumento (limitato e controllato) delle superfici vitate



Potenziale produttivo (Reg. 1308/2013)

- **Autorizzazioni per nuovi impianti** (artt.61-72)
- L'impianto o il reimpianto è consentito solo dietro concessione di autorizzazione da parte degli stati membri e su richiesta del produttore
- Dal 2016 al 2045, con due revisioni intermedie da realizzarsi da parte della Commissione nel 2028 e nel 2040
- Le autorizzazioni sono gratuite e generalmente non trasferibili, salvo specifici casi (eredità, successione anticipata, fusione o scissione, etc.)
- Sono valide per 3 anni dalla concessione.
- Autorizzazioni per nuovi impianti per max 1% della superficie vitata
- Possibilità di abbassare la % ma > di 0
- Possibilità di limitare a livello regionale per zone (denominazioni o no secondo esigenze di mercato o salvaguardia delle denominazioni)
- Rilasciata dalle Regioni

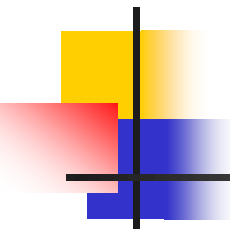


Potenziale produttivo (Reg. 1308/2013)

- **Autorizzazioni per nuovi impianti: normativa nazionale**
- Decreto Ministeriale 649010 del 19 dicembre 2022

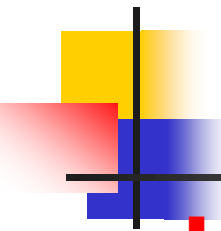
Non sono necessarie per le seguenti superfici:

- a scopi di sperimentazione;
- alla coltura di piante madri per marze;
- Destinate esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate;
- a nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale;
- per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.



Potenziale produttivo (Reg. 1308/2013)

- **Autorizzazioni per nuovi impianti: normativa nazionale**
- Obbligo di mantenimento del vigneto per 5 anni / l'estirpazione entro i 5 anni non genera autorizzazioni di reimpianto
- Priorità (100% superficie)
 - Organizzazioni senza scopo di lucro per terreni confiscati alla criminalità
 - Superfici con particolari criticità
 - Conservazione dell'ambiente (viticoltori con produzione biologica)
 - Superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie (da 0,5 a 50 ha)
- Garantito tra 0,1 e 0,5 ha per richiedente
- Limite max per domanda pari a 50 ha (o inferiore se stabilito dalle Regioni)
- Domande al SIAN dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno
- Possibile redistribuzione tra le regioni della superficie in esubero



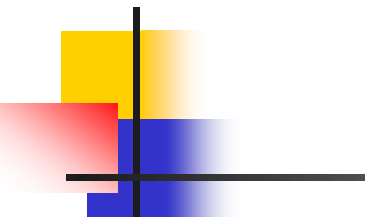
Potenziale produttivo (Reg. 1308/2013)

Autorizzazioni per i reimpianti (dal 2016)

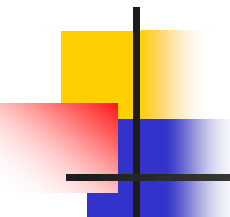
- Autorizzazioni concesse dagli Stati ai produttori che estirpano dal 1° gennaio 2016 una superficie vitata o ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata (entro la fine del quarto anno successivo)
- Concessione automatica ma su richiesta del produttore
- Gli Stati membri possono decidere di limitare il reimpianto per DOP e IGP (sulla base di raccomandazioni delle organizzazioni professionali)
- Nelle aree a DO e IG l'autorizzazione può essere vincolata al reimpianto della stessa denominazione (su richiesta motivata dei Consorzi di tutela)
- Estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione (affitto) non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo.
- L'autorizzazione è utilizzata dalla stessa azienda che espianta (no commercializzazione dei diritti)
- Durata 3 anni (fino a 6 anni in caso di reimpianto sulla stessa particella)
- Reimpianto anticipato: estirpazione entro 4 anni dalla richiesta

Richieste di autorizzazioni impianti - 2017

	Superficie 2016 (ha)	1% disponibile	N. richieste	Ettari	Rapporto richieste/ha disponibili	Ha/richie sta
Piemonte	46.693	467	737	678	1,5	0,9
Valle d'Aosta	456	4,56	31	14	3,0	0,4
Lombardia	22.846	228	620	2.213	9,7	3,6
Bolzano	5.433	54	589	236	4,3	0,4
Trento	10.234	102	462	189	1,8	0,4
Veneto	86.597	866	7.233	90.827	104,9	12,6
Friuli Venezia Giulia	24.861	249	1.571	29.264	117,7	18,6
Liguria	1.570	16	94	95	6,1	1,0
Emilia Romagna	51.451	515	1.958	8.398	16,3	4,3
Toscana	58.225	582	862	3.909	6,7	4,5
Umbria	12.787	128	54	116	0,9	2,2
Marche	17.160	172	159	349	2,0	2,2
Lazio	18.676	187	127	239	1,3	1,9
Abruzzo	31.648	316	706	1.967	6,2	2,8
Molise	5.378	54	151	942	17,5	6,2
Campania	24.073	241	521	856	3,6	1,6
Puglia	86.541	865	1.765	14.870	17,2	8,4
Basilicata	5.023	50	92	364	7,3	4,0
Calabria	10.656	107	105	336	3,2	3,2
Sicilia	99.221	992	1.349	8.434	8,5	6,3
Sardegna	26.269	263	197	599	2,3	3,0
Totale	645.800	6.458				
Rinunce 2016		168				
Totale a disposizione		6.626	19.383	164.895	24,9	8,5

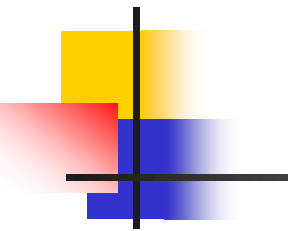
RICHISTE DI AUTORIZZAZIONI AGLI IMPIANTI - 2018

Regione	N. domande	Superficie richiesta (ha)	1% disponibile (ha)
Valle d'Aosta	30	11	5
Piemonte	1.037	1.076	463
Lombardia	703	2.037	234
Liguria	120	115	16
Veneto	9.366	7.541	896
Bolzano	776	159	55
Trento	564	282	102
Friuli V.G.	1.872	1.713	261
Emilia R.	2.471	7.213	513
Toscana	918	3.737	591
Umbria	70	157	128
Marche	193	503	172
Lazio	125	292	186
Abruzzo	993	2.282	324
Molise	185	747	54
Campania	552	1.030	241
Puglia	2.872	20.277	873
Basilicata	122	348	50
Calabria	129	345	107
Sicilia	2.344	12.653	990
Sardegna	360	1.016	265
Totale	25.802	63.535	6.522



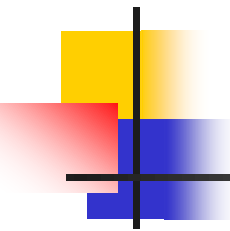
Potenziale produttivo: reimpianto

- **Diritti di reimpianto (fino al 2015)**
 - diritti che venivano concessi dagli Stati ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata o ai produttori che si impegnavano a estirpare una superficie vitata (entro la fine del terzo anno successivo).
 - A decorrere dal 1° gennaio 2016 non è consentito il trasferimento del diritto di reimpianto.
 - I diritti non utilizzati possono essere convertiti in autorizzazioni (entro il 31 dicembre 2022). La validità è sempre di tre anni.
 - A decorrere dal 1° gennaio 2023, una superficie equivalente alla superficie coperta da diritti di impianto che era ammissibile alla conversione in autorizzazioni all'impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni, resta a disposizione degli Stati membri interessati, che possono concedere autorizzazioni a norma dell'articolo 64 entro il 31 dicembre 2025.



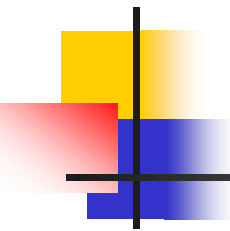
Indicazioni geografiche

- Regolamenti europei attualmente in vigore:
 - Reg. (EU) No 1151/2012 DO e IG per i prodotti agricoli e alimentari (DOP e IGP)
 - Reg. (EU) No 1308/2013 DO e IG per i vini (DOP e IGP)
 - *modificati dal Reg. (EU) No 2117/2021 del 2 dicembre 2021*
 - *(vini aromatizzati (IG): sono ricondotti ai prodotti alimentari)*
- Reg. (EC) No 110/2008 per le bevande spiritose (IG)



Classificazione dei vini

- Classificazione dei vini
 - Vini a denominazione di origine: vini con uno specifico legame con il territorio (DOP e IGP)
 - Vini senza denominazione di origine: vini senza uno specifico legame con il territorio (ex vini da tavola)
 - Indicazione della varietà delle uve (Vini varietali)
 - Indicazione dell'annata di produzione
 - Sistema dei controlli: organismi terzi e indipendenti
 - Organizzazioni competenti autorizzate dal MIPAAF
 - Pubbliche
 - Private: accreditate secondo la norma europea EN 45011 o ISO/CEI 65
- Introdotta dal Reg. 479/2008 – ora Reg. 1308/2013
- Etichettatura dei vini: Regolamento delegato (UE) 2019/33



La normativa italiana

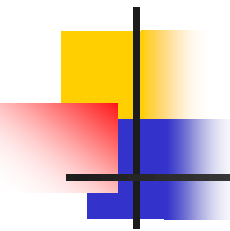
Le denominazioni di origine

- Legge 238/2016 «Testo Unico»
 - Classificazione delle denominazioni
 - DOP =>
 - DOCG (denominazione di origine controllata e garantita)
 - DOC (denominazione di origine controllata)
 - DOC e DOCG sono le menzioni specifiche tradizionali usate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP
 - IGP =>
 - IGT (indicazione geografica tipica)
 - IGT è la menzione specifica tradizionale usata dall'Italia per designare i vini IGP
 - Le menzioni specifiche tradizionali possono essere usate in etichetta da sole o congiuntamente all'espressione europea



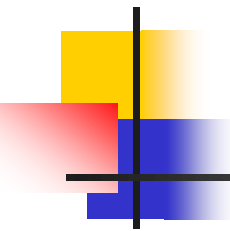
Denominazioni di origine vini (Art. 93 Reg. 1308/2013 modificato dal Reg. 2117/2021)

- “denominazione d'origine”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto :
 - i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
 - ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
 - iii) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;
 - iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
 - v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.



Indicazione geografica vini (Art. 93 Reg. 1308/2013 modificato dal Reg. 2117/2021)

- “indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:
 - i) le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
 - ii) originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;
 - iii) ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
 - iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
 - v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.»



Vini varietali (Art. 7 Decreto MIPAF 13 agosto 2012)

- Elenco positivo delle varietà di vite, o loro sinonimi, che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli, che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale.

N.O.	Nome vitigno o sinonimo
1	Cabernet franc
2	Cabernet sauvignon
3	Cabernet
4	Chardonnay
5	Merlot
6	Sauvignon
7	Syrah

ALLEGATO 4



Menzioni tradizionali (Art. 14 Decr. MIPAF 13 agosto 2012)

- **ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI DISTINTIVE COSTITUENTI UNA DOP**

N.O.	Menzione Tradizionale	Intero nome DOP
1	Barco Reale	Barco Reale di Carmignano
2	Brunello	Brunello di Montalcino
3	Cacc'e mitte	Cacc'e mitte di Lucera
4	Est!Est!!Est!!!	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
5	Falerno	Falerno del Massico
6	Morellino	Morellino di Scansano
7	Sforzato o Sfursàt	“Sforzato di Valtellina” o “Sfursàt di Valtellina”
8	Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano

ALLEGATO 6



La protezione delle DO e IG

- Anche per zone geografiche situate nei paesi terzi (se protetta in quel paese)
- Produzione = tutte le operazioni dalla vendemmia al completamento del processo di vinificazione
- La domanda di protezione (art. 94)
 - Presentata da gruppi di produttori (+ altre parti interessate) per i vini che producono
 - Procedura nazionale preliminare
 - Esame da parte della Commissione
 - Procedura di opposizione
 - Pubblicazione su apposito registro (**eAmbrosia**: unico registro per i prodotti alimentari e agricoli, i vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati)
- Automatica protezione delle denominazioni preesistenti (riconosciute dal reg. 1493/1999)
 - Presentazione delle informazioni entro il 31/12/2011



La protezione delle DO e IG

- Le DOP e le IGP possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il disciplinare di produzione

- Le DOP e le IGP sono protette contro:
- Qualsiasi uso commerciale del nome
 - Prodotti comparabili non conformi al disciplinare
 - Nella misura in cui l'uso sfrutta la notorietà della denominazione
- Qualsiasi usurpazione, limitazione o evocazione
 - Espressioni: Genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, gusto, come...
 - Traduzioni o traslitterazioni
- Qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole
- Qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto

- Le DOP e le IGP non diventano generiche nell'Unione



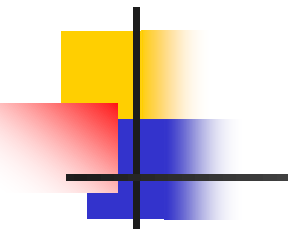
Il testo unico (L. 12 dicembre 2016, n. 238)

- Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
 - Definisce le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli



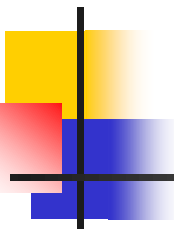
Il testo unico (L. 12 dicembre 2016, n. 238)

- Titolo II NORME DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
 - VITICOLTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO
 - PRODUZIONE E PRATICHE ENOLOGICHE
 - COMMERCIALIZZAZIONE
- Titolo III TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE MENZIONI TRADIZIONALI
 - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
 - PROTEZIONE DELLE DOP E IGP. PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
 - RIVENDICAZIONE E GESTIONE DELLE PRODUZIONI
 - CONSORZI DI TUTELA
- Titolo IV ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITA'
- Titolo V DISCIPLINA DEGLI ACETI
- Titolo VI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI
- Titolo VII SISTEMA SANZIONATORIO



Norme di produzione

- Viticoltura e potenziale produttivo (artt. 5-8)
 - Varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti (<http://catalogoviti.politicheagricole.it>)
 - «vitigno autoctono italiano»
 - vigneti eroici o storici
 - Schedario viticolo
 - gestito dalle regioni;
 - SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) – Fascicolo aziendale
 - Idoneità alla produzione di vini DOCG, DOC e IGT
 - Inventario del potenziale produttivo



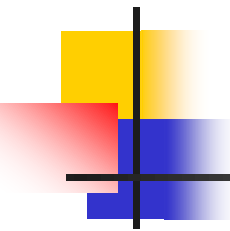
Vigneti eroici e storici (decreto 6899 del 2020)

- Vigneti eroici

- vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole.

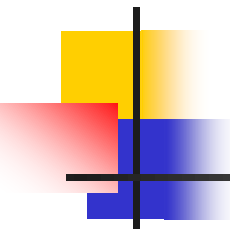
- Vigneti storici

- i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.



Vigneti eroici e storici (decreto 6899 del 2020)

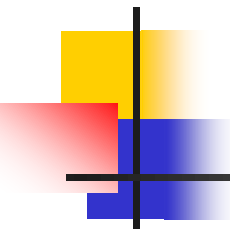
- Vigneti eroici – requisiti:
 - pendenza del terreno superiore al 30 per cento;
 - altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
 - sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
 - viticoltura delle piccole isole



Vigneti eroici e storici (decreto 6899 del 2020)

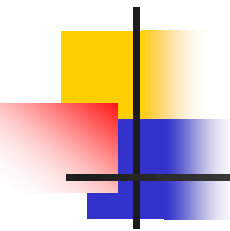
■ Vigneti storici - requisiti:

- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate;
- presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come elencate nell'allegato 1.
- i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico
- i vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale
- i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.



La classificazione delle DO (L. n. 238/2016)

- Coesistenza di DO e IG nel medesimo territorio (art.30)
 - Più DOC e DOCG con lo stesso nome geografico
 - Più IGT con lo stesso nome geografico
 - Esclusione tra DO e IG
 - Coesistenza DOC e DOCG (se la DOCG ha disciplinari più restrittivi o riguarda tipologie particolari di prodotti)
- Unità geografiche più piccole per le DO (art. 29)
 - Sottozone (con disciplina più rigida)
 - Unità geografiche aggiuntive (Comuni / frazioni / zone amministrative o aree geografiche locali definite): vinificazione separata e rivendicazione del prodotto nella denuncia annuale delle uve; lista in allegato ai disciplinari
- Nome geografico più ampio
 - se separato dal nome geografico della denominazione

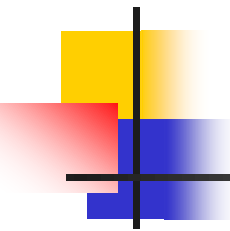


La classificazione delle DO (L. n. 238/2016)

- Specificazioni e menzioni (art. 31):
 - Classico («storico» per gli spumanti DO): zona di origine più antica
 - Riserva: DO sottoposti a un periodo di invecchiamento
 - Superiore: DO con caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva
 - Gran selezione: DOCG e solo per vitigni dell'azienda imbottigliatrice
 - Novello
 - Passito

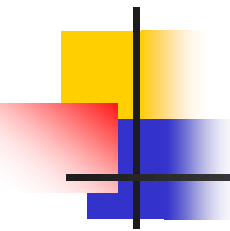
- Vigna: toponimo o nome tradizionale; rivendicazione e vinificazione separata; presenza in elenco regionale o consorzi di tutela

- Possibilità di utilizzare i nomi dei vitigni in etichetta
- Obbligo di indicazione dell'annata di produzione (DO)



Diciture in lingue diverse dall'italiano (art.28)

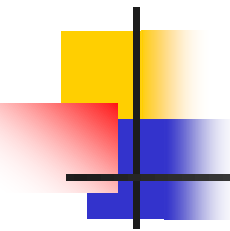
- Nelle regioni in cui è presente il bilinguismo (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano)
- «Appellation d'origine contrôlée» in luogo della DOC;
- «Appellation d'origine contrôlée et garantie» in luogo della DOCG;
- «Vin de pays» in luogo della IGT;
- «Kontrolirano poreklo» in luogo della DOC;
- «Kontrolirano in garantirano poreklo» in luogo della DOCG;
- «Deželma oznaka» in luogo della IGT;
- «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» in luogo della DOC;
- «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» in luogo della DOCG;
- «Landwein» in luogo della IGT.



Il riconoscimento delle DO

- Riconoscimento (art.33)
 - DOCG: vini DOC da almeno 7 anni
 - DOC: vini già a IGT (anche con denominazione diversa)
 - La disciplina deve essere più restrittiva
 - IGT: richiesta rappresentativa (20% viticoltori e superficie)

- Cancellazione della protezione (art. 34)
 - Quando le DO o le IG non vengono rivendicate o certificate per tre campagne consecutive



Il disciplinare di produzione (art. 35 L. n. 238/2016)

- a) la denominazione di origine o indicazione geografica;
- b) la delimitazione della zona di produzione;
- c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini
 - il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia;
- d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro,
- e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali
- f) le condizioni ambientali e di produzione ed in particolare
 - le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
 - le norme per la viticoltura: forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura
 - gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013
- g) il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo e le relative attribuzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013



Il disciplinare di produzione (art. 35 L. n. 238/2016)

■ Elementi facoltativi:

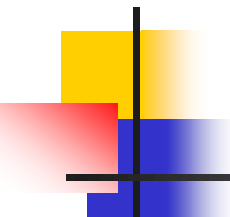
- a) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di là delle immediate vicinanze dell'area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa comunitaria;
- b) il periodo minimo di invecchiamento, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia;
- c) l'imbottigliamento in zona delimitata;
- d) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.
- e) le pratiche enologiche utilizzabili e le relative restrizioni
- f) ulteriori condizioni facoltative previste dalla legge



La «rivendicazione» delle DO

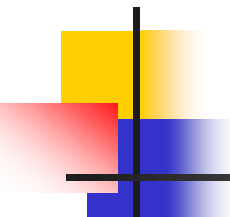
La «rivendicazione» delle DO e IG (artt. 37-39)

- Effettuata annualmente dai produttori con la dichiarazione di vendemmia
 - Gestita tramite il SIAN
 - Coesistenza di più denominazioni negli stessi vigneti e rivendicazione contemporanea
 - Scelta vendemmiale
 - Possibilità di passaggio di livello di classificazione e tra denominazioni
 - Possibilità di declassamento del prodotto già certificato
- Analisi chimico fisica e organolettica (art. 65)
 - Preliminari alla designazione e presentazione
 - Esame analitico (anche per le IGT)
 - Esame organolettico: colore, limpidezza, odore e sapore
 - Commissioni di degustazione (CCIAA)



Organismi di controllo (L. 238/2016 art.64)

- Effettuano la verifica annuale del rispetto dei disciplinari (nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento)
- Autorità pubbliche o organismi di controllo privati: accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
- Elenco degli organismi di controllo per DOP e IGP settore vitivinicolo presso il Ministero
- Apposita istanza al Ministero per ottenere l'autorizzazione (triennale) al controllo di ciascuna denominazione (piano di controllo e tariffario)
- Scelta dell'organismo tra quelli iscritti da parte dei soggetti proponenti una nuova DO o IG o da parte dei Consorzi di tutela per le DO e IG esistenti
- Altrimenti scelgono le Regioni
- Gli organismi di controllo possono operare per più denominazioni
- Ogni denominazione ha un solo organismo di controllo (autorizzato)
- Vigilanza sugli organismi di controllo esercitata dall'ICQRF
 - (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero)



Organizzazioni di produttori (OP) (art. 152, Reg. 1308/2013)

- sono associazioni tra produttori agricoli che praticano la stessa coltura o allevamento.
- sono state create per favorire l'aggregazione delle aziende agricole al fine di migliorare la commercializzare delle produzioni nei confronti degli interlocutori a valle (commercianti, industria di trasformazione, distribuzione moderna).
 - a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
 - b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- (...)
- sono finalizzate a riequilibrare i rapporti di forza tra settore agricolo e Industria e/o GDO.
- obiettivi sia di "efficienza" che di "potere di mercato"
- viene disciplinato il «riconoscimento» da parte degli Stati membri
- Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP)



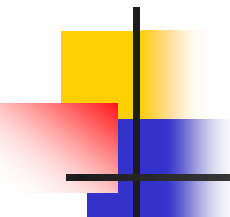
Organizzazioni Interprofessionali (art. 157, Reg. 1308/2013)

- Organizzazioni che racchiudono al loro interno i rappresentanti delle diverse fasi produttive, compresa la distribuzione
- Sono riconosciute dagli stati membri se
 - Costituiscono una quota significativa delle attività economiche del settore
 - Non sono attive nella produzione, trasformazione o nel commercio
- Perseguono una serie di finalità specifiche nell'interesse dei degli aderenti e dei consumatori
 - Elencate all'art. 157 comma 1 punto c) del Reg. 1308/2013
- Identificabili in l'Italia con i Consorzi di tutela



I Consorzi di tutela (L. 238/2016 art.41)

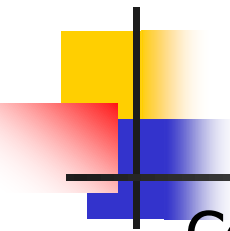
- Per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un Consorzio
- Anche un consorzio per più DO e IG
- Soggetti inseriti nel sistema di controllo: viticoltori, vinificatori, imbottiglieri
- Organismi di carattere associativo senza scopo di lucro
 - Proposta di disciplina regolamentare e compiti consultivi
 - Attività di assistenza tecnica e valorizzazione del prodotto
 - Collaborazione alla tutela e salvaguardia
 - Funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore (verso gli associati)
 - Attività di vigilanza nella fase del commercio (verso gli associati) in collaborazione con ICQRF
- Riconoscimento MIPAAF:
 - 35% viticoltori e 51% produzione certificata
 - Statuto "aperto" (ammissione senza discriminazione)



I Consorzi di tutela (L. 238/2016 art.41)

Consorzi di tutela con possibilità di operare «erga-omnes»

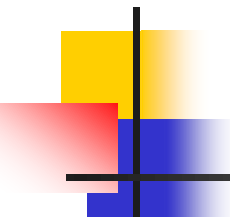
- Consorzio riconosciuto rappresentante di almeno 40% viticoltori e 66% produzione certificata
- Può, nei confronti di tutti gli utilizzatori della denominazione di competenza (anche non aderenti al Consorzio):
 - Definire politiche di gestione delle produzioni (art. 39) e piani di miglioramento
 - Organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie
 - Agire per la tutela e salvaguardia della DOP / IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori
 - Esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore, di cura generale degli interessi della denominazione
 - Svolgere azioni di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio (distinte da quelle degli organismi di controllo)



I Consorzi di tutela (L. 238/2016 art.41)

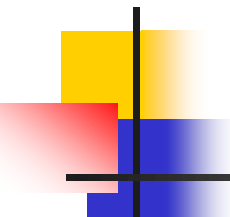
Consorzi di tutela con possibilità di operare «erga-omnes»

- I costi sono a carico di tutti i soci del consorzio e di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti
- Possibilità di richiedere il contributo di avviamento al momento dell'immissione nel sistema di controllo
- Proporre l'inserimento nel disciplinare del marchio del consorzio come logo della DOP / IGP
- L'utilizzazione del marchio deve essere garantita a tutti i produttori, anche se non aderenti al consorzio
- Possibilità di uso di un marchio consortile in favore degli associati
- Favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo



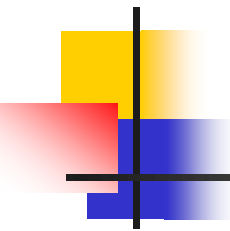
Contrassegno vini DOP (L. 238/2016 art.48)

- I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacita' non superiore a sei litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso e' fornito di una serie e di un numero di identificazione.
- Il contrassegno di cui al comma 3 e' utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. Per tali vini in alternativa, e' consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla impresa imbottigliatrice e comunicato dalla medesima impresa alla struttura titolare del piano dei controlli.



Etichettatura

- Termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che adesso si riferiscono.
- Elementi obbligatori:
 - Denominazione di vendita
 - Indicazione azienda imbottigliatrice
 - Prodotto in Italia / Product of Italy
 - Volume nominale
 - % alcol sul volume
 - Lotto
 - Allergeni
- Nello stesso campo visivo (tranne lotto, allergeni, importatore)



Denominazione di vendita

Per i VINI DOP e IGP non si usa generalmente la denominazione generica “VINO”, a meno che non sia contenuta nella Denominazione di Origine o nella Indicazione Geografica o sia una Menzione Aggiuntiva autorizzata, è sufficiente infatti la Denominazione di Origine o la Indicazione Geografica. Quindi:

VINO ROSSO

per indicare un vino senza IG o DO **è corretto.**

BAROLO

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

VINO ROSSO

è una dizione non vietata ma **pleonastica, che si può evitare;**

VINO DI SICILIA

Indicazione Geografica Tipica

è un'indicazione scorretta, **perché la IGT è “Terre di Sicilia” e non “Vino di Sicilia”.**



Denominazione di vendita

Indicazione Geografica o Denominazione d'Origine:

BAROLO

Dicitura per esteso ovvero Indicazione Geografica Tipica o Denominazione di Origine Controllata (e Garantita):

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

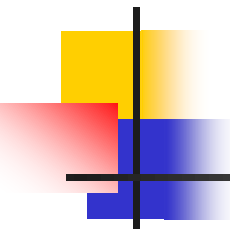
Eventuale menzione aggiuntiva tradizionale o speciale o eventuale menzione del vitigno (se il disciplinare la prevede):

RISERVA

LANGHE

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

NEBBIOLO



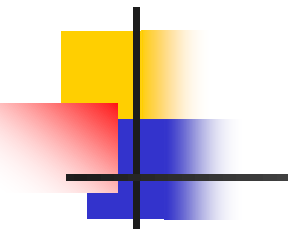
Denominazione di vendita

NEBBIOLO D'ALBA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Pertanto **Barbera d'Alba** **è corretto**
Denominazione di Origine Controllata

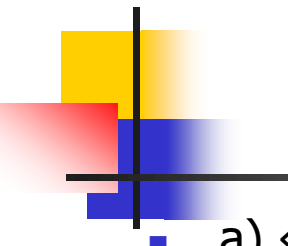
Mentre **Canavese Barbera** **è scorretto**
Denominazione di origine controllata

Infatti **Canavese** **è corretto**
Denominazione di origine controllata
Barbera



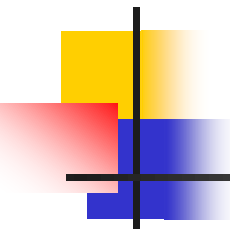
Indicazioni dell'imbottigliatore

- Indicazione dell'imbottigliatore (per VS, VSQ, VSQA: nome del produttore o venditore) = ultimo anello della catena produttiva (responsabile nei confronti del consumatore)
 - Nome o Ragione sociale indicata per esteso (in alternativa anche in forma abbreviata, ma a condizione che risulti da Atto costitutivo o da Statuto e sia riportata nella voce «denominazione» nel Registro Imprese della CCIAA)
 - Comune e Stato membro preceduti dai termini «Imbottigliato da» («Confezionato da» se recipienti diversi dalle bottiglie - "Elaborato da" o "Spumantizzato da" per VS/VSQ)
 - Consentito usare, al posto dell'imbottigliatore: codice ICQRF completato dalla Sigla IT e dai riferimenti ad altro soggetto che partecipa al circuito commerciale (Nome + Comune e Stato membro)



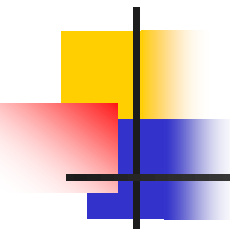
Indicazioni dell'imbottigliatore

- a) «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto:
 - se il prodotto è imbottigliato dal contoterzista, per legge l'imbottigliatore rimane l'azienda;
- b) «imbottigliamento», il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita;
- Imbottigliamento conto terzi: si utilizzano termini come «Imbottigliato per conto di ...»
- se è indicato anche il Nome + il Comune e Stato membro della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, si usano i termini «Imbottigliato da (...) per conto di (...)» È possibile utilizzare il Codice ICQRF.
- Se imbottigliamento è effettuato in luogo diverso dalla sede sociale, va specificato anche il luogo reale di imbottigliamento.



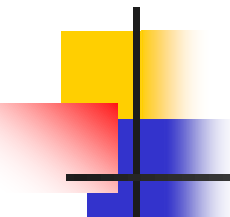
Indicazioni dell'imbottigliatore

- c) «produttore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l'elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico:
 - anche se le bottiglie per lo spumante sono realizzate da un'azienda contoterzista, il produttore rimane l'azienda;
- d) «importatore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non comunitarie;
 - Obbligatorio per i vini importati
- e) «venditore», la persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;



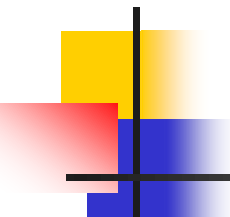
Indicazioni dell'imbottigliatore (Art. 3 Decreto 13 agosto 2012 Mipaaf)

- a) nelle DOP e IGP sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori:
 - *"imbottigliato dall'azienda agricola...", "imbottigliato dal viticoltore...", "imbottigliato all'origine da ...",*
 - *"imbottigliato all'origine dalla cantina sociale ...", "imbottigliato all'origine dai produttori riuniti ...", "imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori ..." e altre espressioni similari;*
 - *le predette menzioni possono essere altresì completate da altri termini riferiti all'azienda agricola;*



Indicazioni dell'imbottigliatore (Art. 3 Decreto 13 agosto 2012 Mipaaf)

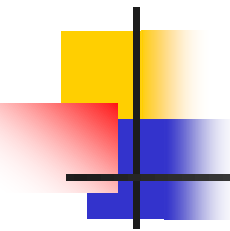
- b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione:
 - - *"imbottigliato nella zona di produzione"*;
 - - *"imbottigliato in ..."* seguita dal nome della DOP o IGP,a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;
- c) le espressioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate dalla dicitura
 - *"integralmente prodotto"*, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa.



Indicazione di provenienza

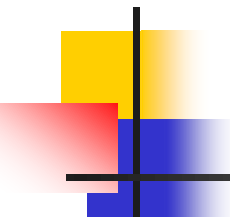
- «Vino di (...)» oppure «Prodotto in (...)», oppure «Prodotto di (...)», o con termini equivalenti
- completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate. (Reg. 607/2009).
- Es. Prodotto in Italia

- Se il vino prodotto è la miscela di vini prodotti in diversi Stati Membri: «vino della Comunità europea» o termini equivalenti, oppure «miscela di vini di diversi paesi della Comunità europea».
- Se la miscela è ottenuta da vini prodotti extra UE: «miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea» o «miscela di vini di ...» completati dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi.



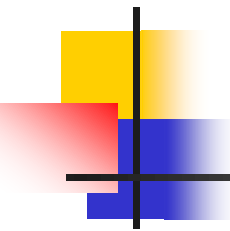
Volume nominale

- Unità di misura: 0,75 l; 75 cl o 750 ml
- L'utilizzo del simbolo di stima (e)
- L'indicazione della quantità può avvenire semplicemente inserendo il numero, l'abbreviazione dell'unità di misura e il simbolo di stima. Oppure può essere introdotta da una dizione in una lingua comunitaria, anche abbreviata.
 - 750 ml e
 - Contenuto 750 ml e
 - Net content 750 ml e
 - Cont. 75 cl e
 - Net cont. 75 cl e



Titolo alcolometrico volumico effettivo

- Può essere indicato in unità o mezze misure percentuali
- Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall'abbreviazione «alc»: (Reg. 607/2009).
 - 12,5 % vol
 - Alcole effettivo 12,5 % vol
 - Alc 12,5% vol
- Tolleranza analitica rispetto a valore in etichetta: 0,5% vol in più o in meno (0,8% per vini DOP e IGP conservati in bottiglia per più di 3 anni, e per VS, VSQ, VF, VL, Vini da Uve Stramature)



Numero di lotto della partita

- Il lotto indica un insieme di unità di vendita (bottiglie) prodotte, o confezionate in circostanze praticamente identiche.
- L'indicazione del lotto deve essere univoca: permettere di risalire senza confusione alla data di imbottigliamento e alla partita



Nuove indicazioni obbligatorie (Reg. 2117/2021)

- «h) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- i) l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- j) nel caso di prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10%, il termine minimo di conservazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011.»;



Nuove indicazioni obbligatorie (Reg. 2117/2021)

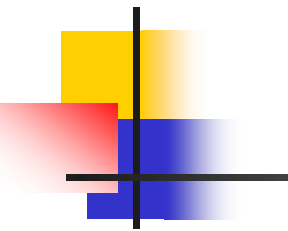
- La dichiarazione nutrizionale sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo "E" (energia).
 - In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti;

- L'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull' imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In tali casi, si applicano i requisiti seguenti:
 - a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
 - b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e
 - c) l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta (ALLERGENI)

Allergeni

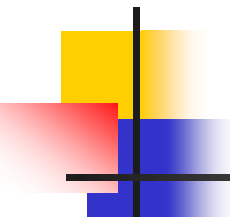
- Indicazione allergeni - preceduta dal termine «contiene»:
 - «solfiti» o «anidride solforosa» se il contenuto in solfiti è superiore a 10 mg/l
 - «uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»
 - «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte».
- Quando la presenza di tali sostanze possa essere individuata nel prodotto finale in base ai metodi d'analisi.
- Possibile utilizzare la dicitura «Senza solfiti aggiunti» se il contenuto in solfiti è inferiore a 10 mg/l e non sono stati aggiunti
- Non vi è obbligo (né divieto) di indicazione delle quantità





Etichettatura ambientale

- Decreto rifiuti (D. Lgs. 116/2020) comporta l'obbligo dell'etichettatura ambientale, applicabile anche ai vini:
- "Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi,
- nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
- I produttori hanno l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati



Etichettatura ambientale

- Sono 3 le indicazioni obbligatorie per il vino da apporre sull'etichetta ambientale:
 - un codice alfa-numerico (ai sensi della Decisione 129/97/CE che rappresenta il materiale di imballaggio. In pratica: tappo-sughero, bottiglia-vetro, alluminio-gabbietta.
 - l'insieme dei materiali che lo compongono
 - le indicazioni sulla raccolta a supporto nel conferimento a fine vita dell'imballo
- Tutte le indicazioni potranno essere apposte sui singoli elementi o sull'etichetta stessa della bottiglia. In alternativa può essere inserito un link esteso al sito o un Qrcode che arrivi ad una landing page con le specifiche.

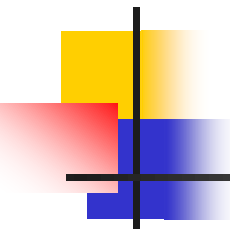
Etichettatura ambientale

Esempio BOTTIGLIA IN VETRO PER SPUMANTE CON TAPPO IN SUGHERO,
CAPSULA IN ALLUMINIO E GABBIETTA IN ACCIAIO



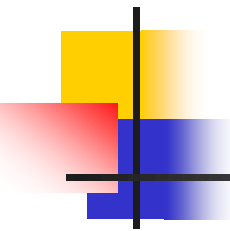
BOTTIGLIA	CAPSULA	GABBIETTA	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
GL71	ALU 41	FE 40	FOR 51	
Vetro	Alluminio e metallo	Alluminio e metallo	Sughero	
RACCOLTA DIFFERENZIATA			Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici	NECESSARIE
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				CONSIGLIATE

*In questo caso, poiché l'etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia,
non è necessario etichettarla.*



Indicazioni facoltative

- Annata - a condizione che almeno l'85% del vino sia ottenuto da uve raccolte nell'annata indicata
- Nome di una o più varietà di vite o loro sinonimi ufficiali - a condizione che il vino sia ottenuto per almeno l'85% da uve provenienti dalla varietà stessa
- nel caso si indichino due o più varietà, la loro presenza deve essere al 100% e vanno riportate in ordine decrescente e con caratteri delle stesse dimensioni
- la varietà può essere indicata per i vini DOP e IGP il cui disciplinare lo consente e per i vini senza DOP e IGP: per questi in Italia sono consentite solo 7 varietà (lista "positiva")

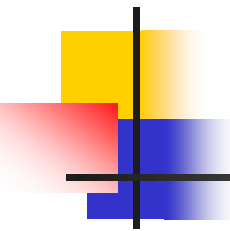


Indicazioni facoltative

- Menzioni tradizionali:
 - metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta
- Se previste dal disciplinare di produzione (superiore, riserva, etc.)
- Toponimi: Abbazia, Castello, Torre, Rocca, Villa

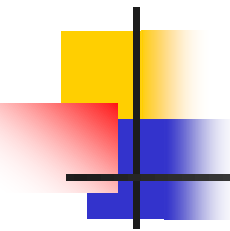
- Menzioni geografiche aggiuntive
 - Vigna
 - Unità geografiche più piccole o più grandi (se previste dai disciplinari delle DOP)

- Termini che si riferiscono a metodi di produzione



Indicazioni tenore di zucchero

- Indicazione del tenore di zucchero (obbligatorio solo per VS, VSQ, VSQA)
- Si usano menzioni:
 - «brut nature» o «pas dosé» se tenore < 3 g/l
 - «extra brut» se tenore compreso tra 0 e 6 g/l
 - «brut» se tenore < 12 g/l
 - «extra dry» se tenore compreso tra 12 e 17 g/l
 - «dry», «secco» o «asciutto» se tenore compreso tra 17 e 32 g/l
 - «abboccato» o «demi-sec» se tenore compreso tra 32 e 50 g/l
 - «dolce» se tenore > 50 g/l
- Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta : 3 g/l in più o in meno



Indicazioni tenore di zucchero

- Tenore di zuccheri residui (per i vini diversi dai VS, VSQ, VSQA) - Si usano le menzioni:
 - «secco» o «asciutto» se tenore 4 g/l massimo oppure 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo
 - «abboccato» se tenore compreso tra 4 e 12 g/l oppure tra 4 e 18 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero residuo
 - «amabile» se tenore compreso tra 12 e 45 g/l
 - «dolce» se tenore = o > 45 g/l
- Per i VL: «secco» se tenore fino a 40 g/l - «semisecco» o «amabile» se tenore compreso tra 40 e 100 g/l - «dolce» se tenore > 100 g/l .
- Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta: 1 g/l in più o in meno.

Loghi e certificazioni



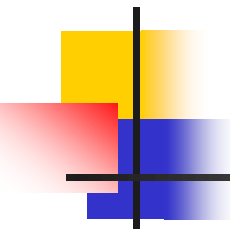
Attenzione alla tipologia dei loghi (marchi di certificazione, marchi collettivi, marchi privati, pittogrammi, etc.)

Schema di etichetta: vino comune e IGP



Schema di etichetta di un vino DOP





Pratiche enologiche e definizioni

Art. 80 Reg. 1308/2013 modificato dal Reg. 2117/2021
(e regolamento delegato 2019/934 della Commissione)

- Allegato II PARTE IV: definizioni per il settore vitivinicolo
- Allegato VII PARTE II: categorie di prodotti vitivinicoli
- **Allegato VIII: pratiche enologiche**
- Appendice I. suddivisione in zone viticole
- Autorizzate dalla Commissione:
 - Pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV
 - Protezione della salute pubblica
 - Preservazione delle caratteristiche naturali ed essenziali dei vini
 - Rischio di errore per i consumatori
 - Protezione dell'ambiente